m_amte.MATTM_.RIA REGISTRO DECRETI.R.0000076.09-07-2020

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria indetta con nota del 19 luglio 2019 con protocollo n. 14776/STA per l'approvazione del "Progetto operativo di bonifica – Stralcio funzionale per la rimozione dei residui di produzione" nel sito di bonifica di interesse nazionale di "Bussi sul Tirino". Edison SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 che dispone l'istituzione e la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di "Bussi sul Tirino";

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 agosto 2016, n. 237 recante la ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di "Bussi sul Tirino";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto, in particolare, l'articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regolamenta la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle

✓ Segr. DG: Ufficio: RiA_03
Data: 08/07/2020

Firmato digitalmente in data 09/07/2020 alle ore 14:04

Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 404/STA del 6 agosto 2018 che, in particolare, ha approvato con prescrizioni l'Intervento di rimozione dei rifiuti di produzione (compresi quelli frammisti a materiali inerti rivenuti nei punti di indagine R3 e R5) contenuto nel documento "Analisi di Rischio e Progetto Operativo di Bonifica – Area ex Montecatini – Piano d'Orta (PE)", trasmesso dalla Edison SpA con nota del 20 febbraio 2018;

Visto il "Progetto operativo di bonifica – Stralcio funzionale per la rimozione dei residui di produzione", relativo all'area ex Montecatini sita in località Piano d'Orta nel Comune di Bolognano di proprietà della Moligean srl, trasmesso dalla Edison SpA con nota del 13 maggio 2019, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 9118/STA del 13 maggio 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 giugno 2019 con protocollo n. 11554/STA con la quale è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria, in forma semplificata e in modalità sincrona, per il giorno 26 giugno 2019 per l'esame del "Progetto operativo di bonifica – Stralcio funzionale per la rimozione dei residui di produzione";

Visto il parere sul "Progetto operativo di bonifica – Stralcio funzionale per la rimozione dei residui di produzione", trasmesso dall'ISPRA con nota del 21 giugno 2019 con protocollo n. 39417, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 12520/STA del 21 giugno 2019;

Vista la nota della Moligean srl del 24 giugno 2019, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 12778/STA del 26 giugno 2019, con la quale Moligean srl fornisce alcune informazioni su terreni e detriti presenti nell'area;

Visto il parere sul "Progetto operativo di bonifica – Stralcio funzionale per la rimozione dei residui di produzione", trasmesso dall'ARTA Abruzzo con nota del 2 luglio 2019 con protocollo n. 32297, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 13258/STA del 2 luglio 2019;

Visto il parere sul "Progetto operativo di bonifica – Stralcio funzionale per la rimozione dei residui di produzione", trasmesso dalla Regione Abruzzo con nota del 2 luglio 2019 con protocollo n. 195111, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 13355/STA del 3 luglio 2019;

Visto il verbale della riunione della conferenza di servizi istruttoria del 26 giugno 2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 5 luglio 2019 con protocollo n. 13656/STA;

Visto il parere sul "Progetto operativo di bonifica – Stralcio funzionale per la rimozione dei residui di produzione", trasmesso dall'INAIL con nota del 5 luglio 2019 con protocollo n. 6477, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 13697/STA dell'8 luglio 2019;

Visto il parere sul "Progetto operativo di bonifica – Stralcio funzionale per la rimozione dei residui di produzione", trasmesso dalla ASL di Pescara con nota del 9 luglio 2019 con protocollo n. 91596,

acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 13880/STA del 9 luglio 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 luglio 2019 con protocollo n. 14776/STA con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del "Progetto operativo di bonifica – Stralcio funzionale per la rimozione dei residui di produzione" e con la quale sono stati messi a disposizione tutti i pareri pervenuti al riguardo durante la fase istruttoria;

Vista la nota del Comune di Bolognano del 29 luglio 2019 con protocollo n. 4009, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 15546/STA del 29 luglio 2019, nella quale si formulano alcune osservazioni in merito alle conclusioni della conferenza di servizi istruttoria del 26 giugno 2019;

Visto il parere sul "Progetto operativo di bonifica – Stralcio funzionale per la rimozione dei residui di produzione", trasmesso dall'ARTA Abruzzo con nota del 6 agosto 2019 con protocollo n. 38300, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 16224/STA del 6 agosto 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 agosto 2019 con protocollo n. 16698/STA nella quale si fornisce riscontro alle osservazioni formulate dal Comune di Bolognano nella nota del 29 luglio 2019 con protocollo n. 4009;

Visto il parere sul "Progetto operativo di bonifica – Stralcio funzionale per la rimozione dei residui di produzione", trasmesso dall'INAIL con nota del 12 settembre 2019 con protocollo n. 7893, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 18518/STA del 12 settembre 2019;

Visto il resoconto sintetico della riunione tecnica fra Enti e Istituti Pubblici tenutasi in data 8 novembre 2019 presso gli Uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trasmesso dalla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 28 gennaio 2020 con protocollo n. 4868/MATTM;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 gennaio 2020 con protocollo n. 4856/MATTM con la quale, al fine di acquisire il "sentito" del proponente e delle Amministrazioni interessate, così come previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state comunicate le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del "Progetto Operativo di Bonifica - Stralcio funzionale per la rimozione dei residui di produzione";

Vista la nota della Edison SpA del 7 febbraio 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 8007/MATTM del 7 febbraio 2020, con la quale si forniscono elementi di riscontro ad alcune delle prescrizioni contenute nella nota di cui al punto precedente, in particolare le prescrizioni indicate ai numeri 1.1, 1.2, 1.4, 2, 4, 5, 6, 7, 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 10.5, 10.6 e 10.7;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 febbraio 2020 con protocollo n. 13196/MATTM, con la quale si chiede agli Enti che avevano formulato le prescrizioni oggetto di riscontro da parte della Edison SpA;

Vista la nota dell'ISPRA del 4 marzo 2020 con protocollo n. 10580, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 15897/MATTM del 4 marzo 2020;

Vista la nota dell'ARTA Abruzzo – Distretto di Chieti del 4 marzo 2020 con protocollo n. 11309, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 23032/MATTM del 1° aprile 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 aprile 2020 con protocollo n. 28007/MATTM, con la quale si sollecitano l'INAIL e l'ASL Pescara a fornire riscontro alla nota della medesima Direzione del 25 febbraio 2020 con protocollo n. 13196/MATTM;

Vista la nota dell'INAIL del 26 maggio 2020 con protocollo n. 15987, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 38533/MATTM del 26 maggio 2020;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché di chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della conferenza di servizi è stato indicato il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto operativo di bonifica – Stralcio funzionale per la rimozione dei residui di produzione", relativo all'area ex Montecatini sita in località Piano d'Orta nel Comune di Bolognano di proprietà della Moligean srl, trasmesso dalla Edison SpA con nota del 13 maggio 2019, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
   1. deve essere effettuata la "caratterizzazione integrativa" di tutti i rifiuti, sia di demolizione sia di produzione, e dei terreni naturali sottostanti i rifiuti, con le seguenti prescrizioni:
      a) devono essere ricercati tutti i parametri rinvenuti con superamenti delle CSC nei terreni (con riferimento alle CSC-RES di Tabella 1, Colonna A, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Deve, inoltre, essere ricercato il parametro Esacloroetano, sia nei suoli che nelle acque sotterranee;

      b) dato il rinvenimento in più punti di lastre e spezzoni di materiali contenenti amianto, oltre al rilievo visivo, detto parametro deve essere ricercato anche a livello analitico;

c) il numero dei campioni potrebbe aumentare in ragione di particolari necessità di campo ed evidenze di valori anomali o di contaminazione. Tali eventuali variazioni devono essere concordate con l'ARTA Abruzzo e gli enti scientifici nazionali e deve comunque esserne data preventiva comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

d) per la valutazione preliminare del contenuto totale di metalli, il campionamento dei materiali/terreni di riporto deve essere sempre preceduto da misurazioni di campo mediante l'impiego di analizzatore portatile a spettrometria fluorescenza a raggi X (XRF). Tali verifiche hanno il duplice scopo di individuare intervalli omogenei per tipologia, onde evitare la miscelazione delle ceneri di pirite con altri materiali, ed eventuali rifiuti pericolosi. I risultati devono essere acquisiti e trasmessi agli enti competenti entro la settimana successiva alla data di prelievo. Qualora la procedura autorizzativa per l'impiego della predetta strumentazione risulti complessa e comporti dilatazione dei tempi, deve essere concordata con l'ARTA Abruzzo la modalità con cui procedere;

2. tutte le aree destinate al deposito dei rifiuti devono essere dotate di cartellonistica con i codici CER e descrizione, onde permettere all'organo di controllo la verifica della corretta gestione dei rifiuti;
3. i limiti di scavo in direzione nord e sud devono essere georiferiti e riportati su apposite planimetrie. In cantiere, come proposto dall'Azienda, deve essere apposto pacchetto di separazione in modo da distinguere chiaramente le aree su cui sono già stati rimossi i residui di produzione da quelle su cui è ancora necessario intervenire;
4. prima dell'avvio delle attività deve essere trasmesso un documento contenente la descrizione delle indagini per la verifica della conformità dei terreni naturali di riporto R1;
5. al termine della rimozione dei rifiuti R2, nelle more dell'approvazione dell'Analisi di Rischio e della definizione delle CSR che consentiranno successivamente il collaudo, preliminarmente alla stesa di materiale geotessuto di separazione nelle aree scavate dei terreni in posto da quelli di riempimento (certificati alle CSC-RES di Tabella 1, Colonna A, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) devono comunque essere prelevati e analizzati campioni compositi secondo quanto indicato nello stralcio al Progetto di bonifica concordando le relative modalità con l'ARTA;
6. nel Piano scavi esecutivo deve essere indicata la destinazione dei rifiuti. In particolare, devono essere comunicati: ragione sociale e sede del/degli impianto/i di destinazione dei rifiuti, estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'ente competente in ordine al/ai suddetto/i impianto/i (allegando copia dell'autorizzazione stessa). Deve poi essere precisato se l'/gli impianto/i di cui trattasi è/sono effettivamente operativo/i nonché relazionare in merito agli accordi preventivi stipulati al fine del conferimento dei rifiuti stoccati all'/agli impianto/i di smaltimento finale;
7. i materiali certificati per il riempimento degli scavi devono essere conformi alle CSC-RES di Tabella 1, Colonna A, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo diversa indicazione del TAR in merito alla destinazione d'uso dell'area;
8. la proposta di stralciare alcuni parametri dal monitoraggio periodico delle acque di falda può essere valutata al termine delle attività di rimozione rifiuti e a seguito degli esiti di almeno il primo monitoraggio *post-operam*;
9. in particolare, ai fini della tutela della salute e sicurezza pubblica, atteso che tutte le fasi operative previste nel Progetto, nonché l'utilizzo di mezzi di trasporto e macchine operatrici possono potenzialmente comportare, per i residenti e per chi, a qualunque titolo, frequenta le zone limitrofe, l'esposizione a inconvenienti igienico-sanitari in termini di emissioni in aria di polveri, anche contaminate, e di rumori in tutte le fasi di attività previste (eliminazione vegetazione, allestimento cantiere, risoluzione interferenze e rimozione rifiuti), preso atto delle misure di contenimento delle polveri proposte, raccomandando la puntuale applicazione delle

stesse, si formulano le seguenti prescrizioni (già formulate dalla ASL di Pescara con la nota del 19 aprile 2018 con protocollo n. 8942):

a) misure preliminari – preparazione area di intervento: vista l'ubicazione dell'area da bonificare, tenuto conto che usualmente aree caratterizzate da presenza di edifici abbandonati e folta vegetazione sono infestate da roditori e da altri vettori di malattie infettive, è necessario che, preliminarmente a tutte le attività previste, venga effettuata una campagna di disinfestazione e derattizzazione al fine di impedire che nel corso dei vari interventi si determini la migrazione dei vettori nelle aree pubbliche e residenze limitrofe;

b) sfalcio vegetazione, movimentazione materiali vari (terreni /rifiuti): nelle fasi operative di sfalcio vegetazione e movimentazione dei terreni/materiali, in via cautelativa, devono essere utilizzati nebulizzatori con cannoni ad acqua per abbassare la polverosità ed evitare la dispersione di eventuali fibre di amianto;

c) rimozione amianto, rifiuti di demolizione, rifiuti di produzione, strutture interferenti:

   - i materiali/rifiuti contenenti amianto, previa loro ricognizione sull'area oggetto dei lavori, devono essere rimossi e smaltiti da ditta regolarmente iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella specifica categoria, previo adempimento degli articoli 250 o 256 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si rammenta la necessità che i suddetti materiali, prima di essere raccolti, siano trattati con lo specifico incapsulante (Decreto Ministeriale 20 agosto 1999, Allegato 2);

   - qualora in fase esecutiva si rilevasse un'ulteriore presenza di amianto non prevedibile in fase iniziale, i lavori devono essere immediatamente interrotti e si deve procedere, ai sensi degli articoli 250 o 256 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a presentare al Servizio PSAL una integrazione al Piano con le ulteriori procedure da adottare che sarà oggetto di nuova verifica da parte dell'Organo di vigilanza (tali verifiche includono anche le valutazioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica relativamente agli eventuali impatti sulla popolazione). Tale documentazione deve essere trasmessa anche all'INAIL;

   - tutti gli interventi di demolizione, scavo, accumulo e trasporto di rifiuti, nonché sistemazione finale con materiali di riporto, devono essere eseguiti con procedure che assicurano il massimo contenimento di polveri nel cantiere e nelle aree esterne allo stesso mediante l'utilizzo costante dei sistemi di umidificazione previsti e l'attenta e sollecita collocazione di teli di copertura sul materiale disciolto in cumuli e sulle aree di scavo con esposizione di rifiuti;

d) protezione viabilità esterna - uscita di mezzi di cantiere: deve accertarsi che la pavimentazione del percorso in uscita di tutti i veicoli (non solo dei mezzi di trasporto di rifiuti e materiali vari) sia costituita da materiali atti a garantire assenza di terriccio e polveri sulla pubblica via. Deve limitarsi al minimo indispensabile l'attraversamento e l'occupazione della viabilità pubblica perimetrale. In caso si manifesti una significativa presenza di materiali contenenti amianto deve essere prevista una bagnatura ad umido dei percorsi e una pulizia di eventuali piazzali asfaltati con spazzatrici a filtri assoluti e successiva dispersione di incapsulanti colorati;

e) monitoraggio polveri: devono valutarsi l'effettiva quantità e qualità dell'immissione di polveri in aria durante l'esecuzione delle fasi lavorative di maggiore criticità e le modalità devono essere concordate con la ASL di Pescara e l'ARTA Abruzzo;

f) rumore: tenuto conto dell'inevitabile produzione di rumore e vibrazioni, con picchi anche di notevole intensità, e vista l'ubicazione del cantiere nel contesto urbano di Piano d'Orta, preliminarmente all'avvio degli interventi di Progetto, deve essere effettuata una previsione di impatto acustico;

g) resta salva la possibilità della ASL di Pescara e dell'INAIL di formulare eventuali ulteriori prescrizioni relativamente alla rimozione dei rifiuti a seguito dell'acquisizione degli esiti della pre-caratterizzazione degli stessi e della presentazione del "Piano scavi esecutivo";

10. ai fini della tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti nelle attività di cantiere, nel corso di tutte le fasi di intervento, si formulano le seguenti prescrizioni:
    a) deve essere compresa, in fase di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione e gestione del rischio chimico, in particolare inalatorio e dermico, per esposizione a sostanze pericolose presenti nelle matrici ambientali contaminate (secondo quanto disposto dal Titolo IX del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), tenendo conto della potenziale contaminazione del materiale da rimuovere in fase di preparazione dell'area di intervento (materiale da demolizione, traversine, ecc.), dei residui di produzione, del suolo insaturo e delle acque di falda;
    b) in riferimento al rischio chimico inalatorio, devono essere effettuate periodiche misurazioni dell'aria non solo all'esterno dell'area di cantiere, ma anche al suo interno, in particolare durante le attività di scavo per tutti gli agenti chimici rinvenuti in concentrazione superiore alle CSC nel suolo insaturo e nell'acqua di falda, e per le polveri in tutte le forme granulometriche per le quali è previsto un valore limite di esposizione professionale; a tal fine è opportuno far riferimento a quanto dettato dalla norma UNI EN 689:2019, secondo cui il profilo di esposizione ad agenti chimici durante l'attività di scavo in un sito contaminato può essere assimilato a quello di "un'esposizione imprevedibile e che cambia costantemente" (profilo A.7, Allegato A, norma UNI EN 689:2019);
    c) a seguito delle suddette misurazioni, devono essere adottate, ove necessario, durante l'esecuzione delle opere, adeguate misure di prevenzione;
    d) in riferimento al rischio di ingestione di suolo e acqua di falda contaminati, devono essere adottate specifiche norme igieniche, come il divieto di assumere cibi, di fumare, ecc., ex articoli 237 e 273 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    e) deve essere compresa, in fase di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione e gestione del rischio biologico (secondo quanto disposto dal Titolo X del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), riconducibile all'esposizione dei lavoratori a polveri potenzialmente contenenti agenti di origine fungina; a tal proposito è possibile fare riferimento a quanto riportato nel documento INAIL del 2013 "Il rischio biologico nel settore della bonifica dei siti contaminati";
    f) deve essere compresa, in fase di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la valutazione e l'eventuale gestione del rischio legato alla presenza del traliccio e della distribuzione di corrente al confine dell'area oggetto di intervento, sia in termini di sicurezza sia di salute, oltre che della eventuale presenza di ordigni bellici inesplosi;
    g) il "computo metrico estimativo" deve comprendere i costi per la sicurezza.

2. Il Progetto di bonifica di cui al comma 1 deve essere realizzato nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti.
3. La Edison SpA resta l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esecuzione del Progetto di bonifica di cui al comma 1.
4. La Edison SpA resta altresì responsabile della conformità rispetto allo stato dei luoghi di quanto dichiarato nel Progetto di bonifica di cui al comma 1 e nella relativa documentazione a corredo.
5. Resta salvo l'obbligo della Edison SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati

portati all'esame delle Amministrazioni medesime nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di bonifica di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.

6. Gli elaborati relativi al Progetto di bonifica di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
7. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di bonifica di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Pescara mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARTA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di bonifica di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma contenuto nel Progetto medesimo.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Edison SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di bonifica di cui all'articolo 1 ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti/terreni da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di bonifica di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Edison SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di bonifica di cui all'articolo 1, la Edison SpA dovrà prestare una fideiussione a favore della Regione Abruzzo per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento, stimato nel Progetto medesimo in € 3.600.000,00 (tre milioni e seicentomila euro).

ART. 5

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)